



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

137/2015
Ottobre/13/2015 (*)
Napoli 22 Ottobre 2015

Con la risoluzione 81/E del 25 settembre 2015, l'Amministrazione Finanziaria ha fornito chiarimenti circa la possibilità che entro 30 giorni dall'emissione della prima fattura elettronica sia necessario effettuare la comunicazione del nuovo depositario (soggetto terzo) delle scritture contabili, relativamente al soggetto che si occupa della conservazione, attraverso la presentazione del modello AA/9 (o AA/7).

Come ben noto dal 31 marzo 2015 è scattato l'obbligo della fatturazione elettronica verso tutte le pubbliche amministrazioni per qualsiasi cessione di beni o prestazione di servizi.

Orbene con l'interpello in esame l'istante ha avanzato dei dubbi ***circa l'obbligo di comunicare attraverso la presentazione dei modelli AA9/11 O AA7/10 all'Agenzia delle Entrate i dati del soggetto terzo che cura tutti i passaggi dall'emissione della fattura elettronica sino alla conservazione.***

OGGETTO INTERPELLO

Una ditta fornitrice di beni e servizi ad Aziende sanitarie locali, dal 2015, per la fatturazione delle varie operazioni (da svolgersi in forma necessariamente

elettronica, secondo il D.M. n.55/2013), **si avvale di un soggetto terzo, che ne cura i diversi passaggi, dall'emissione sino alla conservazione.**

Considerato che **tale soggetto non è il depositario delle scritture contabili**, ma il solo "**conservatore**" delle fatture elettroniche, **la contribuente pone il dubbio** – anche sulla scorta di alcune indicazioni provenienti dalla propria associazione di categoria – **se i suoi dati, nonché il luogo di conservazione, vadano comunque comunicati all'Amministrazione Finanziaria, utilizzando i relativi modelli (in particolare, AA9/11 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).**

CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate con il documento di prassi in esame ricorda come in base **all'art. 39 comma 3 del D.P.R. 633/72**, le fatture elettroniche, emesse sia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, sia dei privati, «sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (...) Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico».

In attuazione di tale previsione, ricorda l'Agenzia, il **D.M. 17 giugno 2014** ha stabilito che:

➤ **i documenti informatici sono conservati in modo tale che "siano rispettate le norme del Codice Civile, le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità";**

➤ ***il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto [...]. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica [...]***”.

Inoltre, **la dichiarazione di inizio attività** deve, tra gli altri, risultare **il luogo in cui sono tenuti e conservati “i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti [...]”, nonché ogni eventuale variazione del luogo di conservazione.**

Dal combinato disposto delle suddette varie norme, emerge:

- ***la facoltà, per chi emette/riceve fatture elettroniche, di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza;***
- ***l'obbligo di comunicare, tramite la dichiarazione dei redditi, che nell'anno di riferimento si è proceduto alla conservazione sostitutiva;***
- ***l'obbligo, in caso di controlli e verifiche, di rendere leggibili ed accessibili i documenti (fatture in primis) tanto dalla sede presso cui il contribuente svolge la propria attività, quanto dal diverso luogo in cui gli stessi sono fisicamente collocati, previa apposita dichiarazione.***

In particolare, **con riferimento all'obbligo di comunicazione nella dichiarazione dei redditi**, al rigo RS140 del modello UNICO PF (ovvero ai righe RS104 e RS40 per quelli SC e SP) va indicato “il codice 1, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante”.

Con riferimento **all'obbligo di comunicare il luogo di conservazione**, le istruzioni ai modelli AA7/10 e AA9/11 (da quest'anno AA9/12), rispettivamente quadri E e F, chiariscono che la Sezione 1, relativa a “soggetti depositari e

luoghi di conservazione delle scritture contabili”, va compilata quando i depositari stessi sono “diversi dal soggetto indicato nel quadro C (titolare)”, tanto “nel caso in cui debba essere comunicata la sostituzione di un depositario”, quanto “nel caso in cui debba essere comunicata esclusivamente la variazione di uno o più luoghi di conservazione delle scritture contabili già comunicati”, dando poi eventuale e separata indicazione nella Sezione 2 dei “luoghi di conservazione delle fatture all’estero”.

Tutto ciò premesso, conclude l’Agenzia delle Entrate, *il concetto di “conservazione” delle scritture contabili, in origine riferito ai soli documenti cartacei e, quindi, sostanzialmente coincidente con il concetto di “deposito” - **deve necessariamente tenere conto del processo di dematerializzazione dei documenti fiscalmente rilevanti.***

In tale processo, infatti, **il conservatore è il soggetto, definito dal CAD e riportato nel manuale di conservazione, che opera solo il processo di “conservazione elettronica” dei documenti fiscali.**

Questi può:

- **coincidere con il contribuente;**
- **assumere la veste del depositario** (*ossia di colui che gestisce la contabilità e che, ai fini fiscali, assume specifiche responsabilità*);
- **essere un soggetto terzo.**

In tale ultima ipotesi, **poiché il conservatore (“elettronico”) non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11** (*essendo, in ogni caso, gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione*), nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del “depositario” delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC